



All. 11) Schema di contratto¹

Roma, prot. n.

CONTRATTO D'APPALTO

ad esito della procedura di gara europea ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in modalità telematica, in unico lotto, per l'affidamento triennale del "Servizio di Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio di facchinaggio) da svolgere negli immobili dell'ANCI – CIG

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, codice fiscale 80118510587, con sede legale in Roma alla via dei Prefetti n. 46, C.A.P. 00186, nella persona della dott.ssa Veronica Nicotra, in qualità di Segretario Generale, (indicato di seguito per brevità anche "ANCI" o "Stazione Appaltante"),

e

La Società/ il RTI/Consorzio/ [...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...] (indicato anche nel prosieguo come la «**Società**» o l'«**Appaltatore**»);
(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Premesso che


- a mezzo di Determina a Contrarre Prot. _____ del _____, l'ANCI ha avviato una procedura aperta, in unico lotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento del "Servizio di Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio di facchinaggio)" (indicato anche nel prosieguo come il «Servizio»), secondo le modalità e le caratteristiche fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato tecnico e in tutti gli allegati alla documentazione di gara;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.anci.it [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici

¹ Si precisa che il presente documento costituisce soltanto uno schema del contratto che ANCI e l'affidatario del Servizio andranno a sottoscrivere e che il suo articolato potrà subire modifiche e integrazioni per adattarsi al contenuto del Capitolato e dell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario



in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani locali [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/06, in quanto richiamato dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/16;

- gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'ANCI, nella sezione trasparenza <https://www.anci.it/>;
- a mezzo di Determina n. [...] del [...], l'ANCI ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto la conseguente aggiudicazione del Contratto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell'affidamento di che trattasi;
- l'ANCI ha proceduto, anche avvalendosi del FVOE, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- l'Appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la polizza assicurativa per responsabilità civile e la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, nonché dal Capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- le Parti hanno integrato il DUVRI ricognitivo di valutazione dei rischi standard da interferenze, adattandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'Appaltatore è allegata al presente Contratto e ne forma parte integrante;
- ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, ANCI ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];



- a seguito dell'aggiudicazione, sono state richieste le informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/11 ed è stata rilasciata la relativa certificazione;
oppure
- che, essendo decorsi oltre 30 giorni dalla suindicata richiesta e non essendo pervenuto riscontro al momento della sottoscrizione del presente Contratto, si procede alla stipula dello stesso sotto la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/11;
- è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/16;
- le Parti, con il presente Contratto intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione della prestazione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Valore delle premesse e norme regolatrici)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati al contratto stesso: il Disciplinare di gara, l'Offerta economica, il Capitolato tecnico (di seguito anche "Capitolato"), come modificato dall'Offerta tecnica con varianti migliorative proposte in sede di gara, da intendersi pertanto integralmente richiamati.
3. L'esecuzione del presente Contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16 s.m.i., da altre disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale generale delle prestazioni oggetto dell'affidamento del "Servizio di Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti e servizio di facchinaggio)".



2. Le caratteristiche e le condizioni tecniche del Servizio da svolgere negli immobili adibiti a sede degli uffici dell'ANCI, sono dettagliatamente descritte nel Capitolato, in atti, come modificato dall'Offerta tecnica con varianti migliorative proposte in sede di gara, da intendersi pertanto integralmente richiamate.
3. L'Appaltatore è tenuto, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, rispettivamente, nell'arco della stessa giornata, settimanalmente, mensilmente, bimestralmente, semestralmente, ecc. secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato, per come modificato dall'Offerta tecnica e nel Programma generale annuale di cui all'art. 5 del Capitolato medesimo.
4. Le prestazioni che l'Appaltatore deve fornire hanno lo scopo di assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene e di pulizia, così da garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività espletate negli uffici, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e dell'immagine di ANCI.

Art. 3 (Durata - Eventuali proroghe)

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 36 (trentasei), naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
2. L'ANCI si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
3. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.
4. La Stazione Appaltante ha la facoltà, da esercitarsi entro il termine di durata del contratto, di richiedere all'Appaltatore la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore periodo massimo di 12 (dodici) mesi e sino ad un importo massimo pari ad Euro _____ (Euro _____//00) Iva esclusa, avuto riguardo al ribasso percentuale del _____ offerto dall'Appaltatrice.



5. In conformità all'art. 106, co. 1 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di implementazione o riduzione degli spazi destinati al servizio di pulizia pari al 10% della superficie originaria.

Art. 4 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il pagamento del corrispettivo per il Servizio è previsto nella misura massima complessiva pari ad € _____ Iva esclusa, fermi i costi per la sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), alle condizioni e nelle modalità previste dal Capitolato, per come risultanti dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore e tale importo è così costituito:
 - a) € _____ (euro _____/00) per i servizi a “canone” di cui alla Dichiarazione di offerta economica presentata dal Fornitore dietro trasmissione ogni 30 del mese di fattura elettronica recante gli estremi del presente contratto, il **CIG** _____ e da cui dovrà essere decurtata, su apposita linea di dettaglio del servizio, la ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art 30 comma 5 bis del d.lgs 50/2016;
 - b) € _____ (euro _____/00), quale importo massimo per i servizi “extra canone” di cui alla Dichiarazione di offerta economica presentata dal Fornitore.
2. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 4.1 lett. b), non vincola in alcun modo ANCI alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
3. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; essi pertanto coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
4. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, Le fatture elettroniche, intestate ad ANCI – c.f. 80118510587 dovranno riportare altresì il Codice Univoco Ufficio (IPA) UFO1Z2 e (se dovuto) il relativo campo esigibilità IVA dovrà essere valorizzato con la lettera S per indicare l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti (split payment), ex art. 17-ter, DPR n. 633/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 50/2017.
5. Dalle fatture elettroniche dovranno essere dedotti gli importi pari alle eventuali penalità applicate all'Aggiudicatario nel periodo in cui le fatture emesse si riferiscono, previa formale comunicazione. In



caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione resteranno sospesi e l'Aggiudicatario nulla dovrà pretendere per il ritardato pagamento.

6. Il pagamento avverrà compiuti gli adempimenti e le verifiche di legge e subordinatamente agli stessi.
7. Le Parti convengono che sull'importo di ciascuna tranche di pagamento verrà applicata ai sensi dell'art 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. una ritenuta dello 0,50 per cento. La ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dell'importo pattuito a seguito di positiva valutazione del servizio da parte di ANCI e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. A tal fine il Fornitore è tenuto ad emettere ciascuna fattura con indicazione dell'importo già decurtato della trattenuta di garanzia che verrà complessivamente fatturata unitamente alla liquidazione finale.
9. Gli importi di cui sopra saranno liquidati da ANCI, con indicazione del CIG _____ sul conto corrente "dedicato" intestato a _____, codice IBAN: _____.
10. Ogni pagamento rimane, in ogni caso, subordinato alla verifica della regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C..

Art. 5 – (Revisione del prezzo)

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 6 – (Referenti del contratto)

1. L'Appaltatore nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni,



la Stazione appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto; detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici della Stazione appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Stazione appaltante medesima, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

2. L'Appaltatore indicherà il nominativo del Responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 7 (Modalità di esecuzione)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il Servizio affidatogli con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
2. Fermo il rispetto delle disposizioni di cui al Contratto e al Capitolato, in sede di Offerta Tecnica l'Appaltatore ha descritto dettagliatamente il Servizio ed evidenziate e descritte analiticamente le caratteristiche (metodologiche, tecniche, ecc.) delle diverse attività previste; per ognuna di esse ha indicato le modalità attraverso cui verrà svolto e le risorse umane messe a disposizione.
3. La qualità del Servizio offerto dall'Appaltatore saranno oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto in conformità a quanto previsto dal Programma generale annuale (di seguito anche "Programma") da consegnare essere entro 15 gg. dalla sottoscrizione del presente Contratto e per gli anni successivi al primo entro il 15 dicembre precedente l'inizio del rispettivo anno di svolgimento del Servizio stesso.
4. Il Programma potrà essere oggetto di revisione su richiesta del Direttore dell'esecuzione ai fini dell'efficiente gestione del contratto.

Art. 8 (Penali)

1. Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il Servizio dovesse risultare non conforme al presente Contratto o al Capitolato, l'Appaltatore, previa formale contestazione scritta di ANCI, dovrà far



pervenire, entro 10 giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, ANCI applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento e/o del ritardo ricompresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempimento.

2. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente 3 (tre) inadempienze ovvero qualora l'inadempimento determini una penale superiore al 10% dell'importo dell'appalto, ANCI ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, nonché all'esecuzione dei servizi in danno dell'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello contrattuale, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che ANCI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. In caso di arbitraria sospensione del Servizio da parte dell'Appaltatore, ANCI, oltre all'applicazione delle penali provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione, e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'Appaltatore la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva restando ogni altra ragione od azione. Qualora l'arbitraria sospensione del Servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, ANCI con diffida fissa un termine non inferiore a 10 giorni e se il termine trascorre senza la ripresa del Servizio seguirà la risoluzione del contratto. Anche in caso di sciopero del proprio personale, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del Servizio a sue spese.
4. L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto di ANCI di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti.

Art. 9 (Responsabilità dell'Appaltatore – Garanzie e polizza assicurativa)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva



e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'ANCI e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'ANCI dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso ANCI medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'ANCI una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice come indicato nelle premesse del presente Contratto dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
6. L'ANCI, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'ANCI, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'ANCI stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
7. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate a ANCI in conseguenza di omissioni, fatti colposi, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi e/o da persone di cui l'Appaltatore è tenuto a rispondere per le attività (comprese quelle connesse, propedeutiche e complementari) oggetto dall'appalto.
8. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, in atti, conforme a quanto indicato al par. 7.2 lett. e) del Disciplinare di gara.

Art. 10 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore, secondo quanto previsto dal Capitolato, si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*) e del decreto-legge



187 del 12 novembre 2010 (“*Misure urgenti in materia di sicurezza*”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

Art. 11 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratto atto comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
 - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’ANCI e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 12 (Lavoro e sicurezza)

- 1 L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
- 2 L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.




- 3 L'Appaltatore si obbliga verso l'ANCI a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
- 4 ANCI, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
- 5 Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'ANCI sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
- 6 In caso di mancata regolarizzazione, ANCI tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

Art. 13 (Rispetto della normativa antimafia)

- 1 Qualora dagli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11, nonché agli artt. 2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 della Legge n. 55 del 19 Marzo 1990, nonché al D.p.r. n. 252 del 3.6.1998 ss.mm.ii., risultasse che, anche successivamente all'inizio del Servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'Appaltatore non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del Servizio, ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto, con riserva di ANCI di chiedere il risarcimento di tutti i danni.
- 2 L'Appaltatore deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936 e n. 490/1994, nonché il D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.
- 3 L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch'essa la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 14 (Recesso)


- 1 ANCI ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.



- 2 Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ANCI
- 3 In caso di recesso dell'ANCI, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo del Servizio non eseguito. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
- 4 In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del Servizio, ANCI potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. In tale caso l'Appaltatore stesso ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 (Risoluzione)

- 1 ANCI senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ANCI;
 - d) nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto;
 - e) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Appaltatore, nonché violazione delle norme in materia previdenziale, di sicurezza e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali



f) inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 9, 15, 16, 17, 18, e 19.

- 2 Negli altri casi in cui sia accertato un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e con il Capitolato, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione di ANCI formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 10 (dieci giorni), entro il quale l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, ANCI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 3 Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 4 ANCI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 16 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

- 1 E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- 3 È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.



Art. 17 (Subappalto)

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

Art. 18 (Clausola sociale)

1 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. garantendo l'applicazione del CCNL di settore di cui all'art. 51 del d.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.


2 Per la disciplina di dettaglio degli obblighi discendenti dal rispetto della clausola sociale si veda l'art. 12 del Capitolato.

Art. 19 (Riservatezza)

1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANCI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ANCI.



Art. 20 (Obblighi di comportamento- Anticorruzione e Trasparenza)

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento ("Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 ("PTPC") adottati dall'A.N.C.I. e consultabili sul sito www.anci.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Si impegna, inoltre, nell'esecuzione del contratto di appalto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice ai sensi dell'articolo 19 dello stesso.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ANCI ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. salve le eventuali azioni per accertare ulteriori responsabilità, anche per danno all'immagine.

Art. 21 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'ANCI nelle percentuali di legge.

Art. 22 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 23 (Trattamento dei dati personali)

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la



sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 27, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente .

Per l'Appaltatore

Per ANCI

Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei sopra elencati articoli del presente Contratto e in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20.

Per l'Appaltatore